

INFORMATIVA N. 4/2011

Novità del “decreto sviluppo” (D.L. 13.5.2011 n° 70 convertito nella L. 12.7.2011 n° 106)

Premessa pag. 1

IMPOSTE DIRETTE

1. Riapertura della rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni pag. 2
2. Detrazione IRPEF del 36% - abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara pag. 3
3. Soppressione dell'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato pag. 3

IVA

1. Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA pag. 4
2. Tenuta della scheda carburante pag. 4
3. Presunzione di cessione e di acquisto pag. 4
4. Semplificazioni per le fatture emesse e ricevute nello stesso mese pag. 4
5. Aumento del limite dei ricavi per l'applicazione del regime di contabilità semplificata..... pag. 5

RISCOSSIONE

1. Accertamenti “esecutivi” pag. 5
2. Rateizzazione imposte da “avvisi bonari” pag. 6

PREMESSA

A seguito dell'approvazione di due distinti provvedimenti (il cosiddetto “decreto sviluppo¹” e la cosiddetta “manovra correttiva²”) sono state introdotte numerose modifiche in tema di imposte dirette, I.V.A. e riscossione.

¹ D.L. n. 70 del 13.5.2011 convertito nella L. n. 106 del 12.7.2011

² D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito nella L. n. 111 del 15.7.2011

In questa sede tratteremo le principali novità introdotte dal “decreto sviluppo” rimandando ad una prossima circolare il commento sulle novità introdotte dalla “manovra correttiva”.

IMPOSTE DIRETTE

1. RIAPERTURA DELLA RIVALUTAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE E DEI TERRENI

Nuova opportunità di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti alla data del 1.7.2011 da soggetti che non operano in regime d'impresa (sono pertanto escluse le ditte individuali e le società commerciali), attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

La perizia deve essere redatta e asseverata da un professionista abilitato, dottore commercialista o esperto contabile per la rideterminazione del valore della partecipazione societaria o da un tecnico per la rideterminazione del valore del terreno, entro il 2.7.2012.

L'operazione permetterà di ridurre eventuali plusvalenze da cessione della quota di partecipazione nella società o del terreno.

1.1 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rivalutazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza del **2.7.2012**, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:

- del 4%, per le partecipazioni “qualificate” e per i terreni;
- del 2%, per le partecipazioni “non qualificate”.

Versamento rateale

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza rispettivamente al 2.7.2012, all'1.7.2013 e al 30.6.2014.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui.

L'imposta sostitutiva dovuta può essere compensata, nel modello F24, utilizzando eventuali crediti disponibili.

1.2 POSSIBILITÀ DI DETRARRE L'IMPOSTA DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE O DI OTTENERNE IL RIMBORSO

Innovando rispetto alle precedenti versioni dell'agevolazione, viene stabilito che:

- i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre, dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata in passato;
- i soggetti che non si avvalgono dell'opportunità di cui sopra, possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata nel limite dell'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione; viene altresì stabilito che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorra dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell'imposta relativa all'ultima rivalutazione effettuata.

Tale disciplina si applica anche ai versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne deriva, pertanto, che per detti versamenti la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro quarantotto mesi dall'ultima rivalutazione

effettuata, tenendo conto ovviamente dei mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della norma.

Allo scopo di non svantaggiare i soggetti per i quali i predetti termini siano ormai decaduti, il Decreto prevede per tali contribuenti una sorta di riammissione nei termini, per cui gli stessi possono chiedere, comunque, il rimborso entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

2. DETRAZIONE IRPEF DEL 36% - ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

E' prevista *l'abolizione della comunicazione preventiva* all'Agenzia delle Entrate per i lavori di ristrutturazione che godono della detrazione del 36%. Dalla prossima dichiarazione dei redditi sarà però necessario indicare i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo.

Sarà comunque necessario conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti che verranno indicati in un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

E' invece da ritenersi ancora operante l'obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara in relazione agli acquisti di box o posti auto pertinenziali avvenuti nel 2010.

Per tale tipologia di interventi, infatti, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si inizia a fruire della detrazione del 36% (es. entro il 30.9.2011, in caso di trasmissione telematica del modello UNICO 2011).

E' inoltre *soppresso l'obbligo*, per le ristrutturazioni e per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione, di evidenziare in fattura il costo delle manodopera; tale soppressione riguarda anche le spese che fruiscono della detrazione del 55% (risparmio energetico); l'omissione di tale indicazione, in precedenza, costituiva causa di decadenza delle suddette agevolazioni.

In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l'abolizione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera si applichi a decorrere dalle **fatture emesse dal 14.5.2011**, anche se l'esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente.

Rimane ferma l'indicazione in fattura della valorizzazione dei c.d. "beni significativi" (es. infissi, sanitari, caldaie, ecc.):

- il cui valore superi il 50% dell'intero corrispettivo della prestazione;
- nei casi in cui si applichi l'IVA del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

3. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

In caso di trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, è soppresso l'obbligo di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione di cessione di fabbricato. È infatti previsto che la registrazione dell'atto sostituisca la comunicazione di cui sopra.

IVA

1. COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

Per le operazioni di imponibile IVA superiore a 3.000,00 euro effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA (privati), è abolito l'obbligo

di comunicazione telematica se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. banche e poste), i quali provvederanno a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni relative al pagamento dei corrispettivi effettuato col loro intervento.

2. TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE

I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della detraibilità della relativa imposta, non devono più compilare e tenere l'apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. banche e poste).

Poiché la norma richiede l'uso "esclusivo" delle suddette carte, l'utilizzo nello stesso periodo anche di altre modalità di pagamento (es. contanti, assegni) non permette di beneficiare dell'esonero dall'obbligo di compilazione della scheda carburante.

Stante il carattere agevolativo della disposizione in esame, è comunque possibile non avvalersi della semplificazione continuando a documentare gli acquisti di carburante attraverso l'apposita scheda, pur in presenza di pagamenti effettuati esclusivamente con le suddette carte.

3. PRESUNZIONE DI CESSIONE E DI ACQUISTO

È stato innalzato da 5.164,57 a 10.000,00 euro il limite del costo dei beni la cui distruzione o trasformazione può essere provata, ai fini del superamento della presunzione di cessione, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anziché con il verbale redatto da pubblici funzionari, dalla Guardia di Finanza o dai notai presenti alla distruzione o alla trasformazione dei beni.

Da tale dichiarazione devono risultare in ogni caso la data, l'ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, la qualità, la quantità e l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

4. SEMPLIFICAZIONI PER LE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NELLO STESSO MESE

È stato innalzato da 154,94 a 300,00 euro il limite previsto per la registrazione cumulativa del documento riepilogativo delle fatture emesse o ricevute nel *corso dello stesso mese solare*.

In particolare, per le fatture emesse e ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, è possibile annotare, rispettivamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti, in luogo di ciascuna di esse, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta;

Ai fini della registrazione, il documento riepilogativo:

- delle fatture emesse, deve essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo e compreso nella liquidazione IVA del mese di emissione delle fatture;
- delle fatture ricevute, deve essere annotato anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

L'agevolazione prevista per le fatture emesse e ricevute è estesa anche alle autofatture.

5. AUMENTO DEL LIMITE DEI RICAVI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse automaticamente al regime di contabilità semplificata (salvo che optino per quello ordinario).

In particolare, per effetto delle modifiche, detto regime sarà adottato "naturalmente" qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:

- **400.000,00** euro (prima 309.874,14 euro), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- **700.000,00** euro (prima 516.456,90 euro), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In questo caso, il regime contabile è applicabile dall'anno successivo.

In mancanza di specifica disposizione transitoria e mutuando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti trovino applicazione già dal **periodo d'imposta 2011**, con riferimento ai ricavi del 2010.

RISCOSSIONE

1. ACCERTAMENTI "ESECUTIVI"

Gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRES, IVA e IRAP emessi dall'1.10.2011 sono definiti "esecutivi" in quanto, per la riscossione di quanto preteso, il fisco non deve più attendere l'emissione da parte di Equitalia della cartella esattoriale ma, in assenza di pagamento del contribuente e nonostante l'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria (che comporta il pagamento di un terzo della pretesa fiscale), decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento può, con alcune limitazioni, immediatamente intraprendere le seguenti azioni esecutive:

- disporre il fermo amministrativo delle auto di proprietà del contribuente;
- iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente.

1.1 FERMO DELLE AUTOVETTURE

L'amministrazione finanziaria, iscrive nei registri del PRA il fermo su uno o più veicoli di proprietà del contribuente "moroso", ancorché siano strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa. Nel caso di inosservanza del fermo è prevista la sanzione amministrativa da € 731,00 a € 2.928,00.

1.1.2 LIMITE DI 2.000,00 EURO

Il "decreto sviluppo" stabilisce che, per la riscossione dei debiti di importo fino a 2.000,00 euro, Equitalia deve, prima di disporre ogni azione cautelare (quindi in primo luogo il fermo dell'autovettura), inviare due solleciti di pagamento, il secondo dei quali deve essere inviato decorsi almeno sei mesi dal primo.

1.2 IPOTECA ESATTORIALE

L'ipoteca esattoriale consiste nell'iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà del contribuente/debitore "moroso".

1.2.1 COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A seguito dell'entrata in vigore del "decreto sviluppo" deve essere data comunicazione preventiva al contribuente di ogni ipoteca esattoriale, a prescindere dall'importo, e detta comunicazione deve contenere l'intimazione al pagamento delle somme entro 30 giorni pena, appunto, l'iscrizione ipotecaria.

1.2.2 LIMITE DI 8.000,00 EURO

Come già previsto prima del “decreto sviluppo”, l’ipoteca esattoriale non può essere iscritta quando il credito da riscuotere è complessivamente inferiore a 8.000,00 euro.

1.2.3 IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE

E’ previsto che l’ipoteca non possa essere iscritta per i crediti di importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità giudiziaria.

1.3 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono applicabili anche per l’espropriazione immobiliare, cioè per il pignoramento.

Per effetto delle modifiche apportate dal “decreto sviluppo”, il pignoramento è sospeso per un periodo minimo di 270 giorni dalla notifica dell’atto, salvo casi particolari di fondato pericolo per la riscossione. Tale situazione non opera, tuttavia, per le misure cautelari quali i fermi e le ipoteche.

2. RATEIZZAZIONE IMPOSTE DA “AVVISI BONARI”

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è introdotta:

- la possibilità di procedere alla rateizzazione, per un numero massimo di sei rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a euro 2.000 senza necessità di presentazione di apposita istanza;
- la necessità di prestare garanzia soltanto se l’importo complessivo delle rate successive alla prima supera euro 50.000 (dall’ammontare è quindi escluso l’importo della prima rata);
- l’esclusione della fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.

E’ infine previsto che gli importi delle rate concesse possono essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

* * * * *

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo i migliori saluti.

Studio dr. Renzo Gorini